



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2010
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.04.2011
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27.12.2012*

INDICE

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

CAPO II NORMATIVA GENERALE

- ART. 4 - AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO
- ART. 5 - NUMERO MASSIMO POSTEGGI PER DITTA
- ART. 6 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON POSTEGGIO — OBBLIGHI E DIVIETI
- ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
- ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE — DIVIETI
- ART. 9 - SUB-INGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 - REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA
- ART. 11 - INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI
- ART. 12 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

CAPO III MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

- ART. 13 - PIANO DEI MERCATI
- ART. 14 - TRASFERIMENTI DEI MERCATI
- ART. 15 - SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DI SINGOLI POSTEGGI
- ART. 16 - AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI
- ART. 17 - MIGLIORIE
- ART. 18 - POSTEGGI TEMPORANEAMENTI LIBERI — ASSEGNAZIONE AI PRECARI
- ART. 19 - PRESENZE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI NEI POSTEGGI
- ART. 20 - GRADUATORIE DI MERCATO
- ART. 21 - REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE
- ART. 22 - MERCATI STRAORDINARI
- ART. 23 - PRODUTTORI AGRICOLI
- ART. 24 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

CAPO IV MANIFESTAZIONI STRAORDINARIA

- ART. 25 - MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

CAPO V SANZIONI

- ART. 26 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO
- ART. 27 - REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE D'ESERCIZIO
- ART. 28 - SANZIONI

CAPO VI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

- ART. 29 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
- ART. 30 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
- ART. 31 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 32 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- ART. 33 - ABROGAZIONE NORME
- ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo"), dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni (di seguito indicata come "legge regionale") e dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DGR n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.3.2003 e n. 2113 del 2/08/2005, nonché, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a) **per commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **per aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) **per mercato**: area pubblica o privata attrezzata o meno della quale il Comune ha la disponibilità composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
 - d) **per mercato straordinario**: il mercato che si effettua in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti, al quale possono partecipare esclusivamente gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale è programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - e) **per posteggi isolati**: mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;
 - f) **per mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - g) **per mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - h) **per presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore precario si è presentato al mercato *per la spunta*, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficienza delle dimensioni del posteggio;
 - i) **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- j) **per orario di vendita:** corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale;
- k) **per attrezzatura idonea a svolgere l'attività:** il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato;
- l) **per manifestazione straordinaria:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo e di promozione socio-economica, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
- m) **per sagra:** manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- n) **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale;
- o) **per autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- p) **per concessione:** il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;
- q) **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- r) **per miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- s) **per ampliamento:** la possibilità di un operatore con concessione di posteggio di chiedere l'aumento della superficie del posteggio stesso;
- t) **per settore merceologico:** ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.leg. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- u) **per tipologia merceologica:** la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale o dalla delibera di istituzione del mercato;
- v) **per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- w) **per produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni;

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

ART. 3

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata, esclusivamente per il posteggio per cui è rilasciata, ad una specifica tipologia merceologica.
6. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve esibire agli organi di vigilanza l'originale della relativa autorizzazione.
7. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
2. L'Ufficio Commercio pubblica l'elenco dei posteggi di nuova istituzione o che si sono resi liberi nel BUR (Bollettino Ufficiale Regionale).
3. La domanda di assegnazione, a pena d'inammissibilità, deve essere trasmessa al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del Procedimento lo comunica al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate come operatore precario nel mercato o nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione sino alla data di pubblicazione nel

- BUR; a tal fine sono conteggiate tutte le presenze effettuate dai soggetti che sono subentrati nella titolarità dell'autorizzazione con la quale si concorre all'assegnazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o un ramo d'azienda, a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, la data di presentazione è quella del timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; mentre per quelle consegnate direttamente al Comune, la data è quella del timbro protocollo apposto dall'Ufficio ricevente.
6. Nei mercati o posteggi isolati di nuova costituzione, la pubblicazione nel BUR dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo di precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione al BUR dei posteggi di nuova istituzione e fino alla data della seconda pubblicazione.
 7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica. Per i posteggi isolati la graduatoria è riferita ai singoli posteggi.
 8. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
 9. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
 10. Le presenze nel mercato effettuate dall'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, sono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione relativa al posteggio e non possono quindi più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
 11. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
 12. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 36 comma 3 del presente regolamento.

ART. 5

NUMERO MASSIMO POSTEGGI PER DITTA

1. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo, all'interno di un mercato, ogni ditta non può essere concessionaria o subconcessionaria (per gestione o affitto d'azienda) di più di due posteggi. Tale limite opera anche nel caso in cui la ditta abbia ceduto in gestione il/i posteggio/i di cui sia concessionaria.

ART. 6

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CON POSTEGGIO – OBBLIGHI E DIVIETI

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel Piano, anche se limitata rispetto all'autorizzazione.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
7. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita in modo da superare le misure del posteggio indicate in autorizzazione.
8. E' vietato esporre la merce per terra, fatto salvo per la vendita di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
9. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore ha l'obbligo di indicare tali prodotti con appositi cartelli (centimetri 50x50) ben visibili al pubblico e di tenerli in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita devono aver subito un processo di sanificazione. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di darne dimostrazione.
10. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
11. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle località e con le modalità previste da apposito provvedimento.
12. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura deve essere sollevata di almeno 2,20 metri dal suolo e non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.
13. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi. Nel tal caso non è consentito l'uso di altre forme di energia.(accumulatori, generatori, ecc.).
14. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
15. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
16. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.

17. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato. Al termine delle operazioni di vendita gli operatori devono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
18. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
19. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la permanenza del mercato, anche in caso di un suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
20. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
21. E' vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica e gli elementi di arredo urbano.
22. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.
2. Le autorizzazioni per il commercio in forma itinerante possono essere richieste al Comune ove il richiedente intende avviare l'attività.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso l'Ufficio Commercio o scaricabile dal sito internet del Comune di Albignasego o della Regione Veneto.
4. Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. **Abrogato.**
7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca ad Albignasego deve comunicare il cambiamento di residenza all'Ufficio Commercio, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.
8. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare l'inizio effettivo dell'attività e, entro trenta giorni, le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 3, del presente regolamento.
9. L'attività di commercio in forma itinerante deve iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale. L'inizio attività è provata tramite la posizione IVA, l'iscrizione alla Camera di

Commercio e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di uno solo di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata e l'Ufficio Commercio provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

10. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.

ART. 8

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE – DIVIETI

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione. Lo stesso dicasi se la sosta interessa l'area di un posteggio isolato, libero per assenza del titolare o perché mai assegnato, senza l'autorizzazione provvisoria dell'organo di vigilanza.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 1.000 metri dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
5. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica che non sia espressamente interdetta dalla legislazione vigente o dal comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
6. Il Comune appronta un elenco delle vie lungo le quali sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce parte integrante del Piano del commercio su Aree Pubbliche. L'elenco è altresì tenuto a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
Il divieto non si applica per le manifestazioni indette con il patrocinio del Comune.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

ART. 9

SUB-INGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (sub-ingresso), comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad una nuova autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la domanda di sub-ingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di sub-ingresso. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile dell'Ufficio Commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di sub-ingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile dell'Ufficio Commercio con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare domanda di sub-ingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.
9. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare domanda di sub-ingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della domanda di sub-ingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

ART. 10

REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.
3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 comma 9.

ART. 11

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. Fatti salvi i principi in materia di orari contenuti nel D.leg. 114/98 e, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande, nella L.R.V. n. 29/07 e le disposizioni contenute nelle eventuali specifiche comunali, l'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati deve svolgersi negli orari indicati nel Piano per il Commercio su Area Pubblica con riferimento al singolo mercato o posteggio isolato.
2. L'attività in forma itinerante può essere esercitata nelle medesime fasce orarie previste per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7.00 e le ore 22.00), e non può essere complessivamente superiore a 13 ore; l'esercizio in forma itinerante non è consentito nei giorni domenicali e festivi, fatte salve le deroghe fissate dall'autorità comunale.
3. In caso di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 25 del presente regolamento, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.
4. Nel calendario previsto dall'art. 8 della Legge Regionale, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata.

ART. 12
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro eventuali modificazioni.
2. In particolare:
 - a) il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti;
 - b) ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato;
 - c) nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata in un laboratorio in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'U.L.S.S. Il trasporto dei carciofi lavorati deve avvenire in recipienti di acciaio coperti; il prodotto deve essere immerso in acqua idoneamente refrigerata, a cui può essere addizionato un prodotto antiossidante ammesso e con la diluizione consentita. L'esposizione per la vendita deve essere effettuata in vasca d'acciaio con copertura trasparente da mantenere chiusa ed il prelievo deve avvenire con apposita pinza d'acciaio. Frutta e verdura di quarta gamma (macedonie, minestroni, ecc.) deve essere preincartata in laboratorio ed essere mantenuta idoneamente refrigerata.

CAPO III
MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

ART. 13
PIANO DEI MERCATI

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche di cui all'art. 2 della Legge Regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

2. Nel Piano di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per singoli mercati o posteggi isolati indicanti:
 - a) l'ubicazione e la denominazione;
 - b) il periodo/giorno di svolgimento e l'orario;
 - c) il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
 - d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, con relative ubicazioni e superfici;
 - e) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - f) l'orario previsto per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi ai precari (orario di spunta);
 - g) eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale.
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici comunali, presso l'Ufficio commercio su aree pubbliche.

ART. 14

TRASFERIMENTI DEI MERCATI

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello trasferito.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate, esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del Piano delle Aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal Consiglio Comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo Piano.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento

amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

4. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per straordinarie esigenze o per l'espletamento di funzioni e/o attività di competenza comunale o di interesse generale, il Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
5. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentiti gli interessati.

ART. 15

SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DI SINGOLI POSTEGGI

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni nel B.U.R.;
 - e) razionalizzazione degli spazi di mercato che renda necessaria la soppressione dei posteggi liberi.

ART. 16

AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI

1. L'ampliamento dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del Piano Commerciale. Per garantire agli operatori equità di trattamento, dovrà essere esperita, tra gli operatori interessati, qualora l'ampliamento comporti una significativa modificazione del posteggio, la procedura di assegnazione dei posteggi ampliati sulla base della graduatoria.
2. L'ampliamento dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia Locale, i Settori Patrimonio e Infrastrutture.
3. La modifica della struttura mercatale dovuta all'ampliamento di un posteggio e alla corrispondente riduzione di un altro posteggio è possibile alle seguenti condizioni:
 - a) i posteggi devono essere contigui;
 - b) i posteggi devono essere in concessione alla medesima ditta;
 - c) la categoria merceologica della merce deve essere la medesima;
 - d) l'area complessivamente occupata dai posteggi modificati deve essere la stessa occupata precedentemente, senza alcuna modifica;
 - e) i posteggi devono comunque rispettare la misura minima stabilita per ciascun mercato.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, a richiesta, autorizza l'ampliamento di un posteggio (es.: a seguito di sostituzione del mezzo...) a condizione che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che tale spazio non sia già altrimenti occupato o precluso e che l'ampliamento non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

ART. 17
MIGLIORIE

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile dell'Ufficio Commercio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il Responsabile dell'Ufficio Commercio invia a tutti gli operatori assegnatari di posteggio idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda allegando il facsimile della stessa.
2. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Responsabile che individua i posteggi liberi o modificati. Della pubblicazione all'albo il Comune informa gli operatori del mercato.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di sub-ingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.

ART. 18
POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE AI PRECARI

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie "precari" distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta e l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di vigilanza che ne curerà la trasmissione all'Ufficio Commercio; la stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
3. Le graduatorie sono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. La graduatoria viene aggiornata quadrimestralmente.
 5. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita.
 6. L'operatore, già titolare di posteggio nel mercato, non può risultare contemporaneamente assente e partecipare alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso anche se con altro titolo.
 7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
 8. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi, purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
 9. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio viene assegnato a chi segue in graduatoria.

ART. 19

PRESENZE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI NEI POSTEGGI

1. Gli operatori assegnatari di posteggio, o i loro collaboratori o i dipendenti o associati in partecipazione, devono essere presenti presso il posteggio che hanno in concessione entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, altrimenti sono considerati assenti.
2. Gli operatori assegnatari di posteggio a seguito di spunta devono occupare il posteggio ottenuto entro 30 minuti dalla comunicazione di concessione.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori, o dei loro collaboratori o dei dipendenti o associati in partecipazione, nonché degli assegnatari a seguito di spunta presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario, salvi motivi di forza maggiore, sono considerati assenti a tutti gli effetti.
4. Qualora a causa di calamità naturali o di particolari condizioni climatiche o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato sia occupato in una determinata giornata da un numero di posteggianti inferiore al 60% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
5. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e sia effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 3 della legge regionale veneta n°10/2001, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.
6. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'Ufficio Commercio, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
7. La spunta viene effettuata dal personale addetto alla vigilanza.
8. In caso di maltempo è consentito agli operatori, ferma restando la loro presenza e quella delle loro strutture al posteggio, attendere l'evolversi della situazione meteorologica prima di mettere in funzione il proprio banco.

ART. 20
GRADUATORIE DI MERCATO

1. Per ogni mercato è stilata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato dell'operatore e dei precedenti titolari della medesima autorizzazione dalla data di istituzione del mercato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda, a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
2. La graduatoria è pubblica e consultabile presso l'Ufficio Commercio su aree pubbliche, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

ART. 21
REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.
2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento.

ART. 22
MERCATI STRAORDINARI

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all'art. 8, comma 3, della LR10, su proposta presentata per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta Comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.
2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari dei mercati settimanali.
3. I mercati straordinari possono aver luogo se ad essi partecipa almeno il 25% dei titolari di posteggio.
4. L'Ufficio Commercio, dopo aver accertato il superamento della percentuale indicata al comma 3), delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:
 - a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
 - b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario.
5. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione è considerata assenza; tale assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dai mercati previsti per l'anno solare successivo.

6. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successiva determinazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio.

ART. 23

PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge n. 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto, l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

ART. 24

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, nel Piano per il Commercio su Aree Pubbliche sono previsti appositi posteggi, sia isolati che nei mercati, riservati ai produttori agricoli, come definiti dal precedente art. 23.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Commercio, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e da comunicare alle Associazioni dell'agricoltura. In tale provvedimento dovranno essere indicate le specifiche modalità previste per la formazione della graduatoria, da definire sulla base dei criteri di seguito specificati:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Padova;
 - b) vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o manipolazione;
 - c) vendita esclusiva di prodotti della propria azienda e di aziende ubicate nella Regione Veneto;
 - d) il maggior numero di presenze maturate come precario nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione. In caso di parità di punteggio saranno valutate:
 - la maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - l'ordine cronologico di ricezione della domanda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati per periodi determinati inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.

4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) il codice fiscale/partita IVA;
 - c) la sede dell'azienda agricola;
 - d) il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Imprese riservata ai produttori agricoli;
 - e) la dichiarazione ai sensi dell'art.4 della L. 228/2001 effettuata al Comune sede dell'azienda;
 - f) la dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti alla propria azienda, ai sensi della normativa vigente;
 - g) l'indicazione del posteggio richiesto;
 - h) l'eventuale periodo inferiore all'anno per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda;
 - i) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
 - quelli prodotti nella propria azienda con i relativi periodi di produzione;
 - i prodotti non provenienti dalla propria azienda, ma da aziende ricadenti nell'ambito della Regione Veneto delle quali dovrà essere indicata sede e ragione sociale;
 - j) numero presenze effettuate in tale posteggio come operatore precario.
5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
6. Per le domande giudicate incomplete, il Responsabile del Procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del Responsabile del Procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
7. Sulla base delle domande pervenute, si procede alla formulazione della graduatoria.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.
9. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni per periodi diversi dell'anno.
10. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo residuo dei dieci anni della concessione originaria.
11. La concessione/autorizzazione sarà revocata qualora risulti da due accertamenti che non vengono rispettati gli elementi che hanno consentito il conseguimento del punteggio per l'assegnazione oppure la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 2 dell'art. 23.

CAPO IV
MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

ART. 25
MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE

1. In occasione di manifestazioni (culturali, sportive, musicali, promozionali ecc.) su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande. Non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni alla medesima ditta.
2. Le domande di autorizzazione indicanti il settore merceologico, complete di tutti i dati relativi alla ditta, compresa l'iscrizione al registro delle imprese e l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi, devono pervenire all'Ufficio Commercio almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegato il nulla osta dell'organizzatore della manifestazione che deve contenere il posteggio assegnato, le sue dimensioni e, se necessario, la planimetria dell'area che intende occupare.

CAPO V
SANZIONI

ART. 26
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
 - b) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - c) il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - d) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

ART. 27
REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE D'ESERCIZIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
 - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato
Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia o gravidanza, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo.
 - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
 3. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

ART. 28

SANZIONI

1. La violazione delle norme previste all'art. 8 commi 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo. Non è considerato, invece, esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 1 decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie sarà eventualmente sanzionabile in base alla normativa relativa all'occupazione di suolo pubblico (DGR n. 2113/2005).
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 1, 19 e 20 e dall'art. 8 commi 5 e 6 è punito, come previsto all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento non disciplinate dal decreto legislativo, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di Euro 250, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

CAPO VI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 29

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune al servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica, tutti gli operatori dei posteggi che ne possono fruire devono obbligatoriamente esservi collegati. Le spese di allacciamento sono a carico di ogni ditta, secondo criteri definiti per singolo mercato. I costi per il consumo e la manutenzione ordinaria, sono a carico degli operatori e verranno tra di essi suddivisi, anche eventualmente in forme forfetarie.
2. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi su citati rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi di fornitura di energia elettrica, viene assegnato il termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione/concessione allo svolgimento dell'attività nel posteggio concesso, senza possibilità di assegnazione di ulteriore posteggio in altra sede.

ART. 30

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica.

ART. 31

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER OMESSO PAGAMENTO DEI TRIBUTI

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 33
ABROGAZIONE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Piano del Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20/02/2007.

ART. 34
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'albo pretorio.